



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. Modifica

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali; visto l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn); visto l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo),</p>
<p><i>Art. 4 lett. a, b, f, nota a piè di pagina, h e i</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sempuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); b. <i>Paesi terzi</i>: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia; f. <i>documento sanitario comune di entrata (DSCE)</i>: documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625¹, che viene impiegato per notificare le partite al posto di ispezione frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite; 	<p><i>Art. 4 lett. a, b, f, nota a piè di pagina, h e i</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sempuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen); b. <i>Paesi terzi</i>: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia; f. <i>documento sanitario comune di entrata (DSCE)</i>: documento di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/625² che viene impiegato per notificare le partite al posto di controllo frontaliero e per registrare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine riguardanti le partite;

¹ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/478, GU L 82 del 25.3.2019, p. 4.

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1756, GU L 357 dell'8.10.2021, p. 27.

<p>h. <i>partita</i>: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione;</p> <p>i. <i>lettera o pacco</i>: partita secondo l'articolo 2 lettera c o d della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste;</p>	<p>h. <i>partita</i>: un numero di animali o una quantità di prodotti animali della stessa specie o classe o con la stessa descrizione, per i quali vale lo stesso certificato sanitario o uno stesso altro documento di accompagnamento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto e provenienti dallo stesso luogo di provenienza;</p> <p>i. <i>lettera o pacco</i>: partita inviata per lettera o pacco fino a un massimo di 30 kg;</p>
<p><i>Art. 5 cpv. 3</i></p> <p>³ Per gli animali e i prodotti animali elencati in seguito, il DFI stabilisce inoltre le ulteriori garanzie sanitarie da fornire in aggiunta ai certificati sanitari previsti dalle condizioni d'importazione armonizzate dell'UE, nonché le condizioni alle quali tali garanzie vengono riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. animali della specie bovina; b. animali della specie suina; c. gallinacci (<i>Galliformes</i>), palmipedi (<i>Anseriformes</i>) e struzioniformi (<i>Struthioniformes</i>), nonché le uova da cova di questi uccelli. 	<p><i>Art. 5 cpv. 3</i></p> <p>³ Il DFI stabilisce inoltre per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari nei certificati sanitari previsti dalle condizioni d'importazione armonizzate dell'UE. Possono essere richieste ulteriori garanzie sanitarie per determinati animali e prodotti animali se la Svizzera ha ottenuto lo status di indenne da malattia per una determinata epizoozia in conformità al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/689.</p>
	<p><i>Art. 5a</i> Animali da reddito trattati con determinati medicinali antimicrobici e i prodotti da essi derivati</p> <p>¹ Gli animali da reddito possono essere importati soltanto qualora non siano stati trattati con i seguenti medicinali antimicrobici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. medicinali che contengono principi attivi antimicrobici elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255; b. medicinali antimicrobici utilizzati per promuovere la crescita o aumentare la produttività. <p>² I prodotti animali possono essere importati soltanto qualora provengano da animali da reddito secondo il capoverso 1.</p> <p>³ Le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. animali selvatici e prodotti da essi derivati; b. insetti, rane, lumache, rettili e prodotti da essi derivati; c. gelatina prodotta esclusivamente con materie prime elencate nell'allegato III sezione XIV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; d. collagene prodotto esclusivamente con materie prime elencate nell'allegato III sezione XV capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; e. prodotti altamente trasformati di cui all'allegato III sezione XVI punto 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; f. alimenti destinati al consumo umano che contengono sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale; g. animali e prodotti animali non destinati al consumo umano, a meno che la loro destinazione non sia ancora nota al momento dell'importazione;

	<p>h. prodotti animali previsti come campioni per analisi di prodotto o controlli della qualità e non commercializzati.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 2</i> ² L'USAV provvede a informare i viaggiatori.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 2</i> ² L'USAV provvede a informare i viaggiatori. All'informazione negli aeroporti nazionali si applica l'articolo 295a capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie.</p>
	<p><i>Art. 14 cpv. 2</i> ² I prodotti di origine non animale devono essere riconoscibili come tali dal servizio veterinario di confine durante il controllo.</p>
<p><i>Art. 15 cpv. 2 lett. a</i> ² Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:</p> <p>a. animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia;</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 2 lett. a</i> ² Non sono soggetti al controllo veterinario di confine:</p> <p>a. animali e prodotti animali di cui al capoverso 1 che sono già stati sottoposti a un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Irlanda del Nord, Islanda o in Norvegia;</p>
<p><i>Art. 17</i> Registrazione in TRACES</p> <p>¹ Chiunque in caso di importazione di partite soggette al controllo veterinario di confine intenda figurare come azienda di destinazione, importatore o persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, deve in precedenza registrarsi in TRACES.</p> <p>² Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come azienda di destinazione devono richiedere tale registrazione all'autorità cantonale competente. In TRACES esse vengono classificate sia come «azienda di destinazione» sia come «importatore».</p> <p>³ Le persone fisiche o giuridiche che intendono registrarsi come importatori o persone soggette all'obbligo di dichiarazione devono richiedere tale registrazione all'USAV. In TRACES esse vengono classificate rispettivamente come «importatore» e «persona soggetta all'obbligo di dichiarazione».</p> <p>⁴ I cambiamenti d'indirizzo devono essere immediatamente comunicati all'autorità competente.</p> <p>⁵ La condizione per accedere a TRACES è:</p> <p>a. la frequenza di un corso di formazione proposto dall'USAV; oppure</p> <p>b. la conferma da parte di una persona appartenente alla stessa azienda del richiedente e registrata in TRACES del fatto che il richiedente dispone delle necessarie conoscenze.</p> <p>⁶ In caso di importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine, l'importatore, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e l'azienda di destinazione devono essere registrati e classificati come tali in TRACES.</p> <p>⁷ L'importatore e la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono modificare i dati da loro inseriti fino al controllo delle partite.</p>	<p><i>Art. 17</i> Registrazione in TRACES</p> <p>¹ Per l'importazione di una partita soggetta al controllo veterinario di confine l'azienda di destinazione, l'importatore, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e, se del caso, l'impresa di spedizione devono registrarsi in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività di importazione.</p> <p>² La registrazione deve essere richiesta in precedenza:</p> <p>a. dalle aziende di destinazione, dagli importatori e dalle imprese di spedizione, all'autorità cantonale competente;</p> <p>b. dalle persone soggette all'obbligo di dichiarazione, all'USAV.</p> <p>³ I cambiamenti d'indirizzo devono essere immediatamente comunicati all'autorità competente.</p>

<p>⁸ L'USAV propone a titolo gratuito la formazione di cui al capoverso 5 lettera a.</p>	
<p><i>Art. 18 cpv. 4 lett. b e 5</i> ⁴ La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi: b. per i prodotti animali, al momento dell'atterraggio dell'aeromobile. ⁵ Sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine trasportati dalla Posta svizzera o del Liechtenstein.</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 4 lett. b e 5</i> ⁴ La notifica preventiva deve essere effettuata al più tardi: b. per i prodotti animali, quattro ore prima dell'atterraggio dell'aeromobile. ⁵ Sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine.</p>
	<p><i>Art. 19a</i> Obbligo di registrazione dell'azienda di destinazione ¹ Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni: a. la data di cessione della colonia di bombi; b. il nome e l'indirizzo del destinatario; c. il numero di colonie di bombi cedute. ² La documentazione di cui al capoverso 1 deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi di polizia epizootica.</p>
<p><i>Art. 21 cpv. 3</i> ³ Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari.</p>	<p><i>Art. 21 cpv. 3</i> ³ Il DFI stabilisce gli ulteriori requisiti formali dei certificati sanitari. Disciplina inoltre i certificati sostitutivi.</p>
<p><i>Art. 24 cpv. 4</i> ⁴ Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine trasportati dalla Posta svizzera o del Liechtenstein, l'USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.</p>	<p><i>Art. 24 cpv. 4</i> ⁴ Per le lettere e i pacchi soggetti al controllo veterinario di confine, l'USAV può, in casi motivati, autorizzare procedure in deroga al capoverso 2, purché sia accertato che ciò non comporterà un rischio accresciuto di introduzione di epizoozie.</p>
<p><i>Art. 25 cpv. 1 lett. a e 2</i> ¹ Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve: a. conservare una copia del DSCE; ² Se l'imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo e, per ogni frazione di partita, registrare la data dell'imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.</p>	<p><i>Art. 25 cpv. 1 lett. a e 2</i> ¹ Se una partita di prodotti animali rilasciata dal servizio veterinario di confine resta sotto custodia dell'ufficio doganale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve: b. conservare una copia del DSCE, se questo è stato emesso in forma cartacea; ² Se l'imposizione doganale è scaglionata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve accludere a ogni frazione della partita una copia autenticata del DSCE in formato cartaceo o presentare quest'ultimo in formato digitale munito di firma digitale valida. Deve inoltre, per ogni frazione di partita, registrare la data dell'imposizione doganale e la quantità o il peso verificati.</p>

<p><i>Art. 28 cpv. 1</i></p> <p>¹ I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all'azienda di destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il DSCE in formato cartaceo; b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico. 	<p><i>Art. 28 cpv. 1</i></p> <p>¹ I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all'azienda di destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il DSCE in formato cartaceo o in formato digitale munito di firma digitale valida; b. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari in formato cartaceo o elettronico.
<p><i>Art. 29 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'azienda di destinazione deve notificare all'autorità cantonale competente l'arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell'articolo 8 entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del servizio veterinario di confine. Se l'azienda contravviene a tale obbligo, l'autorità cantonale può revocarle l'autorizzazione.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'azienda di destinazione deve notificare all'autorità cantonale competente l'arrivo di prodotti animali soggetti a oneri particolari ai sensi dell'articolo 8 entro un giorno lavorativo. Se l'azienda contravviene a tale obbligo, l'autorità cantonale può revocarle l'autorizzazione.</p>
<p><i>Art. 33 cpv. 2</i></p> <p>² In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo, l'importatore deve informare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.</p>	<p><i>Art. 33 cpv. 2</i></p> <p>² In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, e in particolare di partite importate in transito attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia senza un controllo veterinario di confine completo, l'importatore deve informare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che la partita deve essere presentata al servizio veterinario di confine per un controllo.</p>
<p><i>Art. 36 Esercenti degli aeroporti</i></p> <p>¹ Gli esercenti degli aeroporti devono notificare all'USAV le imprese che prestano servizi di sdoganamento da loro incaricate. Eventuali modifiche devono essere comunicate senza indugio all'USAV.</p> <p>² Essi devono richiamare l'attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sugli obblighi di cui all'articolo 35.</p>	<p><i>Art. 36 Esercenti degli aeroporti</i></p> <p>Gli esercenti degli aeroporti devono richiamare l'attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi di cui all'articolo 35.</p>
<p><i>Art. 38 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d'importazione armonizzate dell'UE valgono le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.</p> <p>² Per il transito verso Paesi terzi tramite gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni di transito armonizzate dell'UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE.</p>	<p><i>Art. 38 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Per il transito di animali e prodotti animali verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni d'importazione armonizzate dell'UE. Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni d'importazione armonizzate dell'UE valgono le condizioni del Paese di destinazione, purché queste ultime siano state comunicate alla Svizzera.</p> <p>² Per il transito verso Paesi terzi tramite gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia si applicano le condizioni di transito armonizzate dell'UE. Il DFI designa gli atti normativi determinanti dell'UE.</p>

<p><i>Art. 41 cpv. 1–3</i></p> <p>¹ Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l'aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro 12 ore senza lasciare l'area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.</p> <p>² Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede le 12 ore, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.</p> <p>³ Se durante il transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia i prodotti animali restano in aeroporto più di 48 ore, deve essere effettuata una seconda comunicazione.</p>	<p><i>Art. 41 cpv. 1–3</i></p> <p>¹ Gli animali e i prodotti animali che non lasciano l'aeromobile e i prodotti animali trasbordati da un aeromobile a un altro entro tre giorni senza lasciare l'area ufficiale non devono essere condotti presso il servizio veterinario di confine per il controllo.</p> <p>² Se il tempo di trasbordo per i prodotti animali eccede i tre giorni, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve comunicarlo senza indugio al servizio veterinario di confine secondo le istruzioni dello stesso.</p> <p>³ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 42</i> Depositi doganali, depositi franchi doganali e operatori che forniscono direttamente i prodotti di approvvigionamento ai mezzi di trasporto marittimo</p> <p>¹ Alle partite di prodotti animali destinate a essere immagazzinate in una zona franca, in un deposito franco doganale o in un deposito doganale in uno Stato membro dell'UE si applica l'articolo 12 della direttiva 97/78/CE.</p> <p>² Alle partite di prodotti animali destinate a un operatore autorizzato secondo l'articolo 13 paragrafo 1 lettera a della direttiva 97/78/CE e domiciliato nell'UE si applicano gli articoli 12 e 13 di tale direttiva.</p>	<p><i>Art. 42</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 45 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d'importazione attraverso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia e poi transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d'importazione entro 30 giorni dal loro arrivo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia.</p>	<p><i>Art. 45 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le partite provenienti da Paesi terzi che giungono nel territorio d'importazione e transitano direttamente verso un altro Paese terzo devono lasciare il territorio d'importazione entro 15 giorni dal loro arrivo nel territorio d'importazione o nel territorio dell'UE, dell'Irlanda del Nord, dell'Islanda e della Norvegia attraverso un posto di controllo frontaliero autorizzato.</p>
<p><i>Art. 48 cpv. 3</i></p> <p>³ Se esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall'USAV, l'esportatore è tenuto a procurarselo presso l'autorità cantonale competente, a compilarlo e a rispedirlo all'autorità summenzionata.</p>	<p><i>Art. 48 cpv. 3</i></p> <p>³ Se esiste un modello del certificato sanitario messo a disposizione dall'USAV, l'esportatore è tenuto a compilarlo nel sistema d'informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l e a inoltrarlo all'autorità cantonale tramite il sistema d'informazione.</p>
<p><i>Art. 49 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se il certificato sanitario da firmare corrisponde a un modello messo a disposizione dall'USAV, l'autorità cantonale competente vi appone la propria firma, purché sia garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte.</p>	<p><i>Art. 49 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se il certificato sanitario da firmare corrisponde a un modello messo a disposizione dall'USAV ed è garantito che tutte le condizioni menzionate nel certificato sanitario sono soddisfatte, l'autorità cantonale competente procede ai seguenti lavori nel sistema d'informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. compila la sua parte del certificato sanitario nel sistema d'informazione; b. stampa e firma il certificato sanitario; c. scansisce e registra il certificato sanitario firmato nel sistema d'informazione; d. allega l'originale del certificato sanitario firmato alla partita esportata.

	<p><i>Art. 50 cpv. 3^{bis}</i></p> <p>^{3bis} L'USAV carica il modello messo a disposizione nel sistema d'informazione E-Cert secondo gli articoli 102j–102l.</p>
<p><i>Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un'autorizzazione dell'USAV:</p> <p>a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011³;</p>	<p><i>Art. 52 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un'autorizzazione dell'USAV:</p> <p>a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011⁴;</p>
<p><i>Art. 52a</i> Condizioni particolari per l'esportazione di proteine animali trasformate</p> <p>Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all'allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/2001⁵.</p>	<p><i>Art. 52a</i> Condizioni particolari per l'esportazione di proteine animali trasformate</p> <p>Le proteine animali trasformate possono essere esportate, senza autorizzazione, alle condizioni di cui all'allegato IV capo V sezione E punto 1 del regolamento (CE) n. 999/2001⁶.</p>
<p><i>Art. 57</i> Controllo d'identità</p> <p>In un controllo d'identità, il servizio veterinario di confine verifica che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano alla partita.</p>	<p><i>Art. 57</i> Controllo d'identità</p> <p>In un controllo d'identità, il servizio veterinario di confine verifica visivamente che i dati riportati nei documenti di accompagnamento corrispondano al contenuto e all'identificazione della partita.</p>
<p><i>Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. a</i></p> <p>³ In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine consegna il DSCE debitamente compilato alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.</p> <p>⁴ I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o elettronico:</p> <p>a. a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia;</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. a</i></p> <p>³ In caso di rilascio di una partita, il servizio veterinario di confine ne informa la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.</p> <p>⁴ I certificati sanitari sono conservati in formato cartaceo o elettronico presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata in formato cartaceo o l'originale in formato elettronico:</p> <p>a. in caso di partite introdotte soltanto temporaneamente nel territorio d'importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia;</p>
<p><i>Art. 61</i> Transitato verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia</p>	<p><i>Art. 61</i> Transitato verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia</p>

³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, p. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1177, GU L 185 dell'11.7.2019, p. 26.

⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

⁵ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24.5.2017, GU L 214 del 25.5.2017, pag. 117.

⁶ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/1403, del 16.8.2022, GU L 214 del 17.8.2022, pag. 1.

<p>¹ In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, occorre effettuare un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 48 ore; b. gli animali che vengono scaricati dall'aeromobile; c. gli animali da macello; d. gli animali e i prodotti animali il cui trasporto dall'aeroporto prosegue per via terrestre. <p>² L'USAV può stabilire, d'intesa con l'autorità competente del Paese di destinazione, che il controllo d'identità e il controllo fisico degli animali e dei prodotti animali il cui trasporto prosegue per via aerea vengano eseguiti presso un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto del Paese di destinazione secondo l'articolo 8 numero 1 lettera b della direttiva 91/496/CEE.</p> <p>³ E' necessario soltanto un controllo documentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di 12 ore ma non oltre 48 ore; b. gli animali che restano sull'aeromobile. <p>⁴ Non è necessario alcun controllo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prodotti animali che restano in aeroporto per un massimo di 12 ore; b. i prodotti animali che restano sull'aeromobile. <p>⁵ In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.</p>	<p>¹ In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia, occorre effettuare un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fisico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli animali da macello; b. altri animali, se: <ul style="list-style-type: none"> 1. vengono scaricati dall'aeromobile, oppure 2. restano a bordo dell'aeromobile e si sospetta un'infrazione alle prescrizioni di importazione; c. gli animali e i prodotti animali il cui trasporto dall'aeroporto prosegue per via terrestre; d. i prodotti animali che vengono scaricati dall'aeromobile e per i quali si sospetta un'infrazione alle prescrizioni di importazione. <p>² È necessario soltanto un controllo documentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prodotti animali che restano in aeroporto per più di tre giorni; b. gli animali che restano a bordo dell'aeromobile e per i quali non vi è alcun sospetto d'infrazione alle prescrizioni di importazione. <p>³ Non è necessario alcun controllo per le partite per le quali i necessari controlli sono stati effettuati in un altro posto di controllo frontaliero.</p> <p>⁴ In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine, il servizio veterinario di confine può effettuare controlli supplementari se ciò si rivela opportuno per ragioni di salute degli animali, di protezione degli animali e di sicurezza alimentare.</p>
<p><i>Art. 62 cpv. 2 lett. a</i></p> <p>² Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli animali trasbordati entro 12 ore da un aeromobile a un altro senza lasciare l'area ufficiale; 	<p><i>Art. 62 cpv. 2 lett. a</i></p> <p>² Il controllo si limita a una verifica del manifesto di carico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i prodotti animali trasbordati nel giro di tre giorni da un aeromobile a un altro senza lasciare l'area ufficiale;
<p><i>Art. 64 Rafforzamento dei controlli</i></p> <p>¹ Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizootie o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate, sottoposte a esami di laboratorio e rilasciate soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio.</p> <p>² In caso di infrazione grave nel contesto dell'importazione o del transito di prodotti animali, l'USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive, lo svolgimento di esami di laboratorio e il rilascio delle partite in questione soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. Collabora con i dirigenti dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'UE, dell'Islanda e della Norvegia e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.</p>	<p><i>Art. 64 Rafforzamento dei controlli</i></p> <p>¹ Il servizio veterinario di confine rafforza i controlli in caso di infrazione alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari o qualora sussista il sospetto di tali infrazioni. In simili casi le partite possono essere sequestrate, sottoposte a esami di laboratorio e rilasciate soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio.</p> <p>² In caso di infrazione grave nel contesto dell'importazione o del transito di prodotti animali, l'USAV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa origine. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive, lo svolgimento di esami di laboratorio e il rilascio delle partite in questione soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. Collabora con i dirigenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri dell'UE,</p>

<p>³ In caso di rischio generale elevato di non ottemperanza alle disposizioni di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari nel Paese, nella regione o nell'azienda d'origine, l'USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine contenenti prodotti animali siano sottoposte a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.</p>	<p>dell'Irlanda del Nord, dell'Islanda e della Norvegia e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.</p> <p>³ In caso di rischio generale elevato di non ottemperanza alle disposizioni di polizia sanitaria e di igiene delle derrate alimentari nel Paese, nella regione o nell'azienda d'origine, l'USAV può ordinare che le partite soggette al controllo veterinario di confine contenenti prodotti animali siano sottoposte a esami di laboratorio ad ogni importazione e per ciascun transito in uno Stato membro dell'UE, in Irlanda del Nord, in Islanda o in Norvegia e siano rilasciate soltanto in caso di esito favorevole di tali esami.</p>
<p>---</p>	<p><i>Art. 67 cpv. 2</i></p> <p>² Le partite destinate al transito verso Paesi terzi che restano in aeroporto per più di tre giorni sono inoltre considerate non conformi dopo la scadenza di questi tre giorni se non soddisfanno le condizioni di importazione.</p>
<p>---</p>	<p><i>Art. 72 cpv. 1 lett. f</i></p> <p>¹ Il servizio veterinario di confine confisca:</p> <p>f. gli alimenti di origine animale per i quali non sono rispettati i criteri microbiologici di sicurezza alimentare emanati dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr.</p>
<p><i>Art. 73 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce alla salute o al benessere degli animali ed eventuali danni ad altre partite.</p>	<p><i>Art. 73 cpv. 1</i></p> <p>¹ Il servizio veterinario di confine ordina le misure immediate necessarie per evitare minacce al benessere o alla salute degli animali o alla salute pubblica ed eventuali danni ad altre partite.</p>
<p><i>Art. 76</i> Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari</p> <p>In caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, sottoposti nel territorio d'importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l'autorità di controllo competente del Paese di destinazione.</p>	<p><i>Art. 76</i> Notifiche in caso di transito di prodotti animali soggetti a oneri particolari</p> <p>In caso di prodotti animali soggetti a oneri particolari in transito verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia, sottoposti nel territorio d'importazione a un controllo veterinario di confine completo, il servizio veterinario di confine informa, mediante TRACES, l'autorità di controllo competente del Paese di destinazione.</p>
<p><i>Art. 78</i> Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi</p> <p>¹ In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d'importazione o uno Stato membro dell'UE, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo.</p> <p>² Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d'importazione o gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l'UDSC. Quest'ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l'UDSC non può appurare l'uscita dal territorio d'importazione, da</p>	<p><i>Art. 78</i> Notifiche in caso di transito attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di Paesi terzi</p> <p>¹ In caso di transito di partite soggette al controllo veterinario di confine attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo, il servizio veterinario di confine informa mediante TRACES l'autorità competente del posto di controllo frontaliero dal quale la partita lascerà il territorio d'importazione o uno Stato membro dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia a destinazione di un Paese terzo.</p> <p>² Se ha motivo di ritenere che una partita non abbia lasciato il territorio d'importazione o gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia entro il termine previsto, il servizio veterinario di confine informa l'UDSC. Quest'ultimo compie ulteriori accertamenti. Se l'UDSC non può appurare l'uscita dal territorio d'importazione, da uno Stato membro dell'UE, dall'Irlanda del Nord, dall'Islanda o dalla Norvegia, l'USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.</p>

<p>uno Stato membro dell'UE, dall'Islanda o dalla Norvegia, l'USAV informa le autorità competenti dei Cantoni e i Paesi attraverso i quali doveva transitare la partita.</p>	
<p><i>Art. 79</i> Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi</p> <p>Se l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d'importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l'avvenuto transito.</p>	<p><i>Art. 79</i> Notifiche in caso di transito diretto verso Paesi terzi</p> <p>Se l'autorità competente del posto di controllo frontaliero dell'UE, dell'Irlanda del Nord, dell'Islanda o della Norvegia notifica al servizio veterinario di confine svizzero che una partita in transito verso un Paese terzo lascerà il territorio d'importazione proseguendo direttamente verso il Paese terzo in questione, il servizio veterinario di confine conferma l'avvenuto transito.</p>
<p><i>Art. 83 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Se ai posti d'ispezione frontalieri autorizzati l'UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in caso di importazione o transito, al servizio veterinario di confine; b. in caso di esportazione, all'autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo. <p>² Se al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri autorizzati l'UDSC constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all'autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.</p>	<p><i>Art. 83 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Se ai posti di controllo frontalieri autorizzati constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l'UDSC informa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. in caso di importazione o transito, il servizio veterinario di confine; b. in caso di esportazione, l'autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo. <p>² Se constata al di fuori dei posti di controllo frontalieri autorizzati che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le condizioni di importazione, transito o esportazione, l'UDSC ne informa l'autorità competente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.</p>
<p><i>Art. 91</i> Veterinari di confine</p> <p>¹ Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario di confine.</p> <p>² Il veterinario di confine è responsabile della decisione finale.</p>	<p><i>Art. 91</i> Veterinari di confine</p> <p>¹ Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente al posto di controllo frontaliero un veterinario di confine.</p> <p>² I veterinari di confine devono effettuare personalmente il controllo fisico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. degli animali, ad eccezione degli animali acquatici; b. della carne; e c. delle frattaglie destinate al consumo umano. <p>³ Possono incaricare gli assistenti SVC dello svolgimento di altri controlli. Sono responsabili della decisione finale, fatte salve le partite di cui all'articolo 92 capoverso 2.</p>
<p><i>Art. 92</i> Assistenti SVC</p> <p>Sotto la sorveglianza dei veterinari di confine, gli assistenti SVC possono essere chiamati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. eseguire controlli; b. espletare mansioni e procedure amministrative. 	<p><i>Art. 92</i> Assistenti SVC</p> <p>¹ Gli assistenti SVC possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. eseguire i controlli di cui sono stati incaricati; b. espletare mansioni e procedure amministrative. <p>² Se sono incaricati di eseguire il controllo delle seguenti partite, sono responsabili della decisione finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. partite di prodotti della pesca;

	<p>b. partite di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano.</p>
<p><i>Art. 93 cpv. 3–5</i></p> <p>³ Gli assistenti SVC sono formati dai veterinari di confine.</p> <p>⁴ I dirigenti dei posti d'ispezione tengono un registro sulla formazione e sul perfezionamento dei loro sottoposti.</p> <p>⁵ L'USAV organizza, in collaborazione con l'UDSC, corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sull'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, protezione degli animali, derrate alimentari e dogane.</p>	<p><i>Art. 93 cpv. 3–5</i></p> <p>³ Gli assistenti SVC sono formati in conformità ai loro compiti dai veterinari di confine ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/1081.</p> <p>⁴ L'USAV tiene un registro sulla formazione e sul perfezionamento delle persone che lavorano ai posti di controllo frontalieri.</p> <p>⁵ L'USAV organizza corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sull'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, protezione degli animali, derrate alimentari e dogane.</p>
<p><i>Art. 97 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se il traffico aumenta e i locali esistenti non sono più sufficienti per lo svolgimento delle attività, l'USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un ampliamento delle superfici al suolo oppure una messa a disposizione di altri locali entro un termine ragionevole.</p>	<p><i>Art. 97 cpv. 1</i></p> <p>¹ Se a causa dell'aumento del traffico, di nuove prescrizioni legali o di modifiche operative ai posti di controllo frontalieri i locali disponibili non sono più sufficienti per lo svolgimento delle attività, l'USAV esige dagli esercenti degli aeroporti un ampliamento delle superfici al suolo oppure una messa a disposizione di altri locali entro un termine ragionevole.</p>
<p><i>Art. 99 Accesso</i></p> <p>Le autorità e le persone registrate hanno accesso a TRACES per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti.</p>	<p><i>Art. 99 Accesso</i></p> <p>¹ Le aziende di destinazione, gli importatori, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione, le imprese di spedizione e le autorità registrati in TRACES hanno accesso a TRACES per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti.</p> <p>² La condizione per accedere a TRACES è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la frequentazione di un corso di formazione di base offerto dall'autorità competente; oppure b. la conferma che l'autorità o la persona di cui al capoverso 1 possiede le conoscenze necessarie per accedervi. <p>³ Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione possono modificare i dati inseriti fino al controllo della partita.</p>
<p><i>Art. 100 Corsi di formazione</i></p> <p>¹ Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di base TRACES.</p> <p>² Le autorità e le persone registrate sono tenute a frequentare periodicamente dei corsi di aggiornamento.</p> <p>³ L'USAV organizza il corso di base e i corsi di aggiornamento per l'UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.</p> <p>⁴ L'USAV organizza inoltre corsi per le persone di cui all'articolo 17. La frequentazione di questi corsi è gratuita.</p>	<p><i>Art. 100 Organizzazione dei corsi di formazione</i></p> <p>¹ L'USAV organizza i corsi di formazione per l'UDSC, i responsabili TRACES degli uffici cantonali e le persone soggette all'obbligo di dichiarazione. La frequentazione di questi corsi è gratuita.</p> <p>² I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano i corsi di formazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le aziende di destinazione, gli importatori e le imprese di spedizione; b. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell'ambito della loro attività utilizzano TRACES.

<p>⁵ I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano il corso di base e i corsi di aggiornamento per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell'ambito della loro attività utilizzano TRACES.</p>	
<p>Art. 102d Protezione dei dati L'USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L'USAV emana un regolamento d'esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.</p>	<i>abrogato</i>
<p>Art. 102e Diritti delle persone interessate ¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema informatico OITE, in particolare i diritti d'accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati. ² Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all'USAV.</p>	<i>abrogato</i>
<p>Art. 102f Rettifica di dati L'USAV provvede alla rettifica di dati inesatti.</p>	<i>abrogato</i>
<p>Art. 102g Sicurezza informatica Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall'ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi.</p>	<i>abrogato</i>
<p>Art. 102h Archiviazione e cancellazione dei dati ¹ L'archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 1998 sull'archiviazione. ² I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono cancellati dopo 20 anni dall'ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo cinque anni dall'ultimo trattamento.</p>	<i>abrogato</i>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 102j</i> Sezione 5: Sistema d'informazione E-Cert</p>
	<p>Art. 102j Gestione e scopo ¹ L'USAV provvede alla gestione del sistema d'informazione E-Cert. ² Il sistema d'informazione serve al rilascio di certificati sanitari per l'esportazione di animali e prodotti animali in Paesi terzi secondo gli articoli 48–50 e al trattamento dei necessari dati.</p>
	<p>Art. 102k Contenuto</p>

	<p>Il sistema d'informazione E-Cert contiene i seguenti dati sulle partite destinate all'esportazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indicazioni sull'esportatore; b. indicazioni sull'azienda di provenienza e di destinazione; c. indicazioni sul mezzo di trasporto e sul percorso; d. informazioni sulla partita; e. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione.
	<p><i>Art. 102l</i> Trattamento dei dati</p> <p>¹ Gli esportatori registrano e trattano in E-Cert i dati che li riguardano di cui all'articolo 102k.</p> <p>² Le autorità cantonali di esecuzione trattano nel loro ambito di competenza i dati di cui all'articolo 102k.</p> <p>³ L'USAV può consultare tutti i dati del sistema d'informazione.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 102m</i></p> <p>Sezione 6: Disposizioni comuni ai sistemi d'informazione OITE e E-Cert</p>
	<p><i>Art. 102m</i> Protezione dei dati</p> <p>¹ L'USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono nel loro rispettivo ambito al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.</p> <p>² L'USAV emana un regolamento d'esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.</p>
	<p><i>Art. 102n</i> Diritti delle persone interessate</p> <p>I diritti delle persone i cui dati sono trattati nei sistemi d'informazione, in particolare il diritto d'accesso ai propri dati o il diritto di rettifica o cancellazione dei dati nonché la raccolta degli stessi, sono retti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti dell'USAV; b. dal diritto cantonale sulla protezione dei dati, se fanno valere i loro diritti nei confronti di un'autorità di esecuzione cantonale.
	<p><i>Art. 102o</i> Rettifica dei dati</p> <p>L'USAV, le autorità di esecuzione cantonali, gli importatori e gli esportatori provvedono alla rettifica dei dati inesatti da loro registrati.</p>
	<p><i>Art. 102p</i> Sicurezza informatica</p> <p>Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall'ordinanza del 27 maggio 2020 sui ciber-rischi.</p>

	<p><i>Art. 102q</i> Conservazione e archiviazione dei dati</p> <p>¹ I dati del sistema d'informazione OITE e del sistema d'informazione E-Cert possono essere conservati per al massimo 10 anni nei sistemi d'informazione.</p> <p>² L'archiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 1998 sull'archiviazione.</p> <p>³ I dati anonimizzati possono essere conservati nei sistemi d'informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.</p>
<p><i>Art. 103 cpv. 1 lett. c</i></p> <p>¹ Sono a carico dell'importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:</p> <p>c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l'articolo 64 capoversi 2 e 3;</p>	<p><i>Art. 103 cpv. 1 lett. c</i></p> <p>¹ Sono a carico dell'importatore le seguenti tasse e costi relativi alle importazioni:</p> <p>c. i costi sostenuti per gli esami di laboratorio secondo l'articolo 64 capoverso 3 e per il loro invio;</p>

Modifica di altri atti normativi

<p>Ordinanza del sulle epizoozie</p>	<p><i>Art. 295a cpv. 4</i></p> <p>⁴ Per prevenire l'introduzione di epizoozie, l'USAV può, indipendentemente dall'insorgere di un focolaio, esporre negli aeroporti nazionali informazioni sull'importazione di animali e prodotti animali nel traffico turistico in punti ben visibili dai passeggeri. Chiede ai gestori degli aeroporti di mettergli a disposizione lo spazio necessario a tal fine.</p>
<p>Ordinanza sulle tasse dell'USAV</p> <p><i>Ingresso</i></p> <p>visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali;</p> <p>visto l'articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari;</p> <p>visto l'articolo 56 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie;</p> <p>visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;</p> <p>visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici;</p> <p>visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;</p> <p>in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;</p> <p>in applicazione dell'Accordo del 17 novembre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,</p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali;</p> <p>visto l'articolo 45 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari;</p> <p>visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie;</p> <p>visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;</p> <p>visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici;</p> <p>visto l'articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;</p> <p>in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;</p> <p>in applicazione dell'Accordo del 17 novembre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali,</p>
<p><i>Art. 17a</i> Partite in entrata o in transito senza notificazione preventiva</p>	<p><i>Art. 17a</i> Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva</p>

<p>Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notificazione preventiva di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.</p>	<p>Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.</p>
<p><i>Art. 17b</i> Disposizione di misure in caso di partite non conformi</p> <p>Per le disposizioni circa il respingimento, la trasformazione o la confisca di partite in entrata o in transito, l'USAV riscuote una tassa di 120 franchi.</p>	<p><i>Art. 17b</i> Disposizione di misure in caso di partite non conformi</p> <p>Per la disposizione di misure secondo l'articolo 68 OITE-PT, l'articolo 30 dell'ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell'ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l'USAV riscuote una tassa di 120 franchi.</p>
<p><i>Art. 18 cpv. 1–1^{ter}</i></p> <p>¹ La tassa per un'autorizzazione secondo l'ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ammonta a 40 franchi.</p> <p>^{1bis} La tassa per un'autorizzazione di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi ammonta a 40 franchi se, in base a questa autorizzazione, la partita non è soggetta al controllo veterinario di confine.</p> <p>^{1ter} La tassa per un'autorizzazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia ammonta a 40–100 franchi.</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 1–1^{ter} e 3</i></p> <p>¹ La tassa per un'autorizzazione secondo l'OITEAc o secondo l'articolo 12 OITE-PT ammonta a 60 franchi.</p> <p>^{1bis} <i>Abrogato</i></p> <p>^{1ter} La tassa per un'autorizzazione di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia (OITE-UE) ammonta a 40–100 franchi.</p> <p>³ La tassa per l'annullamento di un'autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1^{ter} e 2 ammonta a 20 franchi.</p> <p>³ Die Gebühr für die Annulation einer Bewilligung nach den Absätzen 1, 1^{ter} und 2 beträgt 20 Franken.</p>
<p><i>Art. 19 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le tasse per le autorizzazioni di cui all'articolo 52 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi e di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia ammontano a 40–100 franchi.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ Le tasse per le autorizzazioni di cui all'articolo 52 e all'articolo 27 OITE-UE ammontano a 40–100 franchi.</p> <p>³ La tassa per l'annullamento di un'autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 24b</i></p> <p>Sezione 9: Utilizzo del sistema d'informazione animex-ch</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 24b</i></p> <p>Sezione 9: Utilizzo dei sistemi d'informazione animex-ch e E-Cert</p>
	<p><i>Art. 24b, rubrica</i></p> <p>Utilizzo del sistema d'informazione animex-ch</p>
	<p><i>Art. 24b^{bis}</i> Utilizzo del sistema d'informazione E-Cert</p> <p>Per l'utilizzo del sistema d'informazione E-Cert l'Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.</p>

Ordinanza concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agro-alimentare

Art. 23 cpv. 1 lett. i

L'USAV gestisce il sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH) per valutare e analizzare i dati del proprio ambito di competenza. Vengono valutati e analizzati i dati:

- i. del sistema d'informazione E-Cert di cui agli articoli 102j–102l dell'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.